

- (10) Il Regno Unito ha ratificato il protocollo n. 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, soddisfacendo pertanto le condizioni per l'inserimento nell'elenco di destinazioni di cui all'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125.
- (11) Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l'allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, allegato all'accordo di recesso, è pertanto opportuno modificare l'allegato V del regolamento (UE) 2019/125.
- (12) È opportuno prevedere l'applicabilità del presente regolamento dopo la fine del periodo transitorio, con efficacia dal 1° gennaio 2021. Se il periodo in cui si possono sollevare obiezioni di cui all'articolo 2 termina dopo il 1° gennaio 2021, per ragioni di certezza del diritto e per evitare qualsiasi potenziale perturbamento delle operazioni delle imprese dell'Unione che desiderano esportare merci di cui all'allegato IV nel Regno Unito, è opportuno prevedere l'applicazione retroattiva del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

